

## REGOLAMENTO (CEE) N. 510/93 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 1993

recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in prodotti del settore delle carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1600/92 occorre stabilire, per il settore delle carni ovine e caprine e per ogni anno di applicazione, il numero di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale di produzione delle Azzorre e di Madera;

considerando che è opportuno stabilire l'importo degli aiuti succitati per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera in riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, dei costi di approvvigionamento sul mercato comunitario e delle condizioni connesse alla posizione geografica delle Azzorre e di Madera;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e Madera sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2132/92<sup>(5)</sup>; che occorre adottare le modalità complementari, rispondenti alla prassi commerciale specifica del settore delle carni ovine e caprine, per quanto riguarda in particolare il periodo di validità dei certificati di aiuti e l'importo delle cauzioni che garantiscono il rispetto degli obblighi che incombono agli operatori;

considerando che ai fini della corretta gestione amministrativa del regime di approvvigionamento debbono essere stabiliti termini per la presentazione delle domande di

certificati, nonché un periodo di riflessione per il rilascio dei medesimi;

considerando che per la conversione dell'aiuto in moneta nazionale è opportuno considerare fatto generatore dell'operazione il giorno della presentazione del certificato di aiuto alle competenti autorità del luogo di destinazione, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/92, fatta salva la possibilità di fissazione anticipata prevista agli articoli 8-12 del regolamento (CEE) n. 3819/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, recante modalità per la determinazione e per l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo<sup>(6)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato sono fissati l'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1600/92 per la fornitura alle Azzorre e a Madera di riproduttori di razza pura delle specie ovina e caprina originari della Comunità, nonché il numero di capi per i quali è concesso l'aiuto.

*Articolo 2*

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5.

*Articolo 3*

Il Portogallo designa l'autorità competente per:

- a) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92;
- b) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

*Articolo 4*

1. Le domande di certificato sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Essi sono ammissibili soltanto se:

<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 17.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

<sup>(5)</sup> GU n. L 213 del 29. 7. 1992, pag. 25.